

Commissione tributaria provinciale di Firenze sul verbale della Guardia di finanza

# Un Pvc a utilizzazione ampia

## Valido anche senza le garanzie del processo penale

DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Il contenuto del Pvc (processo verbale di constatazione) è utilizzabile anche se redatto senza le garanzie del processo penale. Tali garanzie non sono necessarie anche nel caso in cui emergano indizi di reato. Così la Ctp di Firenze, con sentenza 719/5/17 del 27 giugno. Affermano i giudici di merito che il disposto dell'articolo 220 Disp. att. del cpp, in base al quale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice, si applica soltanto alle fonti di prova raccolte nel corso di attività ispettive che debbano essere utilizzate nel processo penale. Nel processo tributario, pertanto, non operano le garanzie proprie del processo penale. Nel caso di specie la vicenda trae origine da un Pvc della

### Ok l'accertamento figlio di money transfer

È legittima l'attività di accertamento che tragga origine da un procedimento penale in materia di trasferimenti di valuta attraverso money transfer. Così ha stabilito la Ctp di Firenze, con la sentenza n. 324/1/17 del 20/3/2017. Nel caso di specie, a carico di un solo contribuente, erano stati accertati maggiori ricavi per più di 2 milioni di euro in tre anni, tutti relativi ad illeciti trasferimenti di denaro in Cina. Le complesse indagini, con appostamenti, strumentazioni elettroniche, telecamere e microspie, avevano del resto portato a individuare un meccanismo generalizzato di evasione, che, tramite una serie di transazioni, ciascuna di 1999,99 euro, aveva generato rimesse per complessivi oltre 7 miliardi di euro verso la Cina. La stessa circostanza che le somme trasferite fossero spezzettate, secondo i giudici di merito, era indice inequivocabile dell'intento evasivo, laddove se i trasferimenti di somme fossero stati fiscalmente dichiarati non vi sarebbe stato motivo di fare versamenti parcellizzati. L'ufficio aveva quindi esattamente utilizzato i risultati delle indagini, grazie alle quali era

stato possibile individuare gli effettivi titolari dei trasferimenti di denaro, tra cui anche il ricorrente, rilevando anche come le movimentazioni di capitali non trovavano corrispondenza in bolle doganali o autofatture, né nelle scritture contabili (il contribuente era titolare di una pelletteria all'ingrosso). Il ricorrente, del resto, non aveva dato dimostrazione che gli importi da lui trasferiti fossero eventualmente frutto di eredità, donazioni, risarcimenti, o comunque di attività fuori dall'esercizio di impresa. Secondo la Ctp, pertanto, gli artifici utilizzati costituivano elementi gravi precisi e concordanti che consentivano l'accertamento, non avendo dato il contribuente alcuna prova su come dette somme gli fossero pervenute, se fossero state assoggettate a tassazione, o se fossero relative a redditi esenti. Si sottolinea infine che, secondo quanto emerge dalle indagini della Direzione nazionale antimafia, la Gdf ha individuato centinaia di agenzie di money transfer abusive. E il sistema del frazionamento dei pagamenti è quello più usato per aggirare i divieti.

Giovambattista Palumbo

Gdf, che aveva riscontrato vari illeciti, tra i quali l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di un consorzio e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte di una società alla quale, secondo l'amministrazione, la ricorren-

za aveva solo apparentemente conferito attività di consulenza. Non esiste del resto nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite. Principio questo che vale soltanto all'interno del sistema procedurale penale (art. 191 cpp). Il fatto dunque che gli elementi di prova siano stati raccolti dai verificatori, a fini fiscali, senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non costituisce ragione di inutilizzabilità degli stessi nel procedimento di accertamento fiscale, anche tenuto conto del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, già sancito, dal dlgs 74/2000, art. 20. Il principio di autonomia dei diversi procedimenti, civili, tributari o penali, è del resto espressamente sancito proprio dall'art. 220 cit., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale soltanto ai fini della «applicazione della legge penale».

te aveva solo apparentemente conferito attività di consulenza. Non esiste del resto nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite. Principio questo che vale soltanto all'interno del sistema procedurale penale (art. 191 cpp). Il fatto dunque che gli elementi di prova siano stati raccolti dai verificatori, a fini fiscali, senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non costituisce ragione di inutilizzabilità degli stessi nel procedimento di accertamento fiscale, anche tenuto conto del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, già sancito, dal dlgs 74/2000, art. 20. Il principio di autonomia dei diversi procedimenti, civili, tributari o penali, è del resto espressamente sancito proprio dall'art. 220 cit., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale soltanto ai fini della «applicazione della legge penale».

Il magazine leader dell'informazione e della formazione per l'industria 4.0



TUTTO NUOVO DA NON PERDERE

In digitale



IN EDICOLA

Capital

IL PRIMO MAGAZINE INTERATTIVO PER CHI VINCE INNOVANDO

Class diori

www.classabbonamenti.com

### LA DRE LOMBARDIA SU UN CASO RIGUARDANTE LA PAY-TV

## Piani welfare con Iva indetraibile

Welfare con Iva indetraibile: non è consentito detrarre l'Iva ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 633/72 relativa all'acquisto dell'abbonamento alla pay-tv offerto alla generalità o categorie di dipendenti.

Con risposta a interpello n. 904-603/2017 pervenuta lo scorso 20 luglio, la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate ha cassato la richiesta avanzata dalla società istante che, nell'ambito di un piano welfare sostenuto da regolamento aziendale, aveva deciso di mettere a disposizione di categorie di lavoratori anche servizi per le finalità ricreative indicate all'art. 100 del Tuir. Secondo l'Agenzia il diritto alla detrazione Iva spetta infatti a condizione che:

- 1) l'acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all'attività economica svolta dal soggetto passivo;
- 2) i beni e i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell'esercizio della detrazione;
- 3) sussista un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d'imposta, essendo la detraibilità connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono.

Tutte condizioni non rispettate nell'ambito della fattispecie rappresentata dall'istante.

Alla luce di quest'ultima interpretazione, si riasseme a seguire il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva delle spese aziendali relative a

servizi con finalità ricreative utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti:

a) se le spese sono sostenute volontariamente dal datore di lavoro, le stesse sono



deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare complessivo non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 100 del Tuir;

b) se le spese sono sostenute in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale la deducibilità dal reddito d'impresa è invece al 100%; c) in entrambi i casi sopra descritti l'Iva sui servizi acquistati dal datore di lavoro e offerti ai dipendenti è indetraibile da quella dovuta sulle vendite e pertanto, divenendo

un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o del servizio cui si riferisce, risulterà deducibile ai sensi dell'art. 110 del Tuir.

Claudio Della Monica



Le sentenze e la risposta e interpello sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)